



COMUNE DI LABICO

(Citta' Metropolitana di Roma Capitale)

ORDINANZA SINDACALE

n. 20 del 03/04/2020

IL SINDACO

Premesso:

- **Che** con DPCM del 08/03/2020 sono entrate in vigore tutte le misure atte alla prevenzione della diffusione del virus COVID-19, nella Regione Lombardia ed in altre tredici province del nord Italia;
- **Che** con DPCM del 09/03/2020, le limitazioni di cui al predetto Decreto sono state estese a tutto il territorio nazionale;
- **Visti** i successivi DPCM emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Viste** le ordinanze della Regione Lazio, emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- **Che** il Ministero della Salute con propria ordinanza del 20/03/2020, all'art.1 comma 1 lett.b) impone lo svolgimento di attività motoria esclusivamente "... in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona."
- **Che**, fra le altre, sono garantite le attività legate allo svolgimento delle esigenze fisiologiche degli animali da compagnia, in quanto rientranti nelle situazioni di necessità e che le stesse, in armonia con quanto disposto con la predetta ordinanza del Ministero della Salute, debbano essere ricondotte in quelle attività che possono essere svolte esclusivamente in prossimità della propria abitazione;
- **Che** con propria ordinanza del 23/03/2020 n.19 è stata determinata in mt.500 la distanza di prossimità dalla propria abitazione, con la quale era disposta la sanzione prevista dall'art. 650 c.p.;
- **Che** con D.L. n.19 del 25/03/2020 è stato rideterminato il quadro della attività consentite e di quelle vietate, in ragione della situazione epidemiologica del territorio italiano ed altresì disposta la sostituzione della sanzione prevista dall'art.650 c.p. con sanzione amministrativa il cui importo è ricompreso fra € 400,00 ed € 3.000,00, ulteriormente ridotto del 30% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla data di contestazione, in armonia con l'art.202 del D.lgs. n.285/1992 e l'art. 103 del D.L. 1/2020;
- **Che** il Ministero dell'interno, con propria circolare n.15350/117(2) del 31/03/2020, ha chiarito come fra le attività da svolgersi in prossimità della propria abitazione, sono da ricomprendersi anche l'attività motoria per minori, anziani ed inabili, accompagnati solamente da un'altra persona, di fatto ampliando il numero di soggetti legittimati ad uscire dalla propria abitazione;
- **Che** con DPCM del 01/04/2020 sono state estese fino al giorno 13 Aprile 2020, le restrizioni e gli obblighi di cui ai precedenti DPCM in materia di contenimento del contagio del virus COVID 19.

Considerato che dal costante monitoraggio del territorio operato dal personale del Comando di Polizia Locale, risulta come l'attività motoria venga svolta con regolarità sulle strade cittadine e che a seguito delle nuove

disposizioni, indicate nella richiamata circolare del Ministero dell'interno n.15350/117(2), sia possibile che tale attività venga ulteriormente incrementata;

Che in ragione di quanto indicato, al fine di evitare il crearsi di fenomeni di eccessivo affollamento nelle strade, da parte di soggetti dediti all'attività motoria, oppure intenti allo svolgimento delle esigenze fisiologiche degli animali da compagnia, è opportuno ridurre la distanza individuata quale prossimità dalla propria abitazione a mt. 300;

Ribadito l'invito a limitare allo stretto necessario le predette attività;

Che in ragione della non applicabilità dell'art.650 del c.p., sia congruo adeguare l'importo delle sanzioni amministrative, per il mancato rispetto della presente ordinanza, a quelle previste per l'infrazione al D.L. n. 19/2020, anche per le modalità di irrogazione e di pagamento;

Che in armonia con il DPCM del 01/04/2020, le restrizioni previste dalla presente ordinanza, possano essere estese fino alla data del 13 Aprile p.v.;

Richiamato l'art. 50 dei Digs, n.267 del 18.08.2000 (Testo Unico Sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia dell'attribuzione di competenze sanitarie al Sindaco;

Visto l'art.7 bis del Digs, n.267 del 18.08.2000 (Testo Unico Sull'Ordinamento degli Enti Locali)

ORDINA

In via provvisoria e cautelativa, fino alla data del 13 Aprile 2020, che:

Su tutto il territorio comunale, lo svolgimento dell'attività motoria, così come prevista nei decreti e nelle circolari in vigore, e di quella necessaria alle esigenze fisiologiche degli animali da compagnia, debba essere eseguito ad una distanza non superiore a mt. 300 dalla propria abitazione;

STABILISCE

Che l'inosservanza di quanto imposto con la presente ordinanza e salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400€ a 3000€ come previsto dal D.L. del 25/03/2020 n.19;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Labico con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale;

Che la stessa venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine a cui è demandato il rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e modalità prescritti dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAPO AREA IV
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
f.to d.ssa Tamara Latini

IL SINDACO
f.to DANILIO GIOVANNOLI